

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Chubb Events (Complete)

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi in qualità di committente dell'organizzazione, di organizzatore o di organizzatore ed incaricato dei lavori in relazione all'organizzazione dell'evento assicurato. È, inoltre, oggetto di copertura la responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi in conseguenza di un fatto accidentale relativo all'attività svolta istituzionalmente dall'Assicurato, nonché la responsabilità civile dello stesso verso prestatori di lavoro da esso dipendenti. La polizza comprende varie coperture suddivise in sezioni (Sezione RCT, Sezione RCO, Sezione Eventi e Spettacoli), sottoscrivibili e attivabili anche indipendentemente l'una dall'altra.



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente causati a terzi derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale relativo all'attività svolta dallo stesso che non sia oggetto della garanzia RC Eventi e Spettacoli (Sezione RCT)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni a prestatori di lavoro da esso dipendenti, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, in seguito ad infortuni dagli stessi sofferti (Sezione RCO)
- ✓ L'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente cagionati a terzi, in qualità di committente dell'organizzazione dell'evento assicurato, derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale relativo all'organizzazione dell'evento assicurato (Sezione Eventi e Spettacoli)
- ✓ L'importo che l'Assicurato, in qualità di impresa organizzatrice dell'evento assicurato o di committente di lavori e/o servizi inerenti allo stesso, è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale relativo all'organizzazione dell'evento assicurato (Sezione Eventi e Spettacoli)
- ✓ L'importo che l'Assicurato, in qualità di organizzatore, e gli incaricati dallo stesso dell'esecuzione di lavori e/o servizi inerenti alla realizzazione e allo svolgimento dell'evento assicurato sono legalmente tenuti a risarcire per danni involontariamente cagionati a terzi derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamento a cose, in conseguenza di un fatto accidentale relativo all'organizzazione dell'evento assicurato (Sezione Eventi e Spettacoli)

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Danni da furto e incendio
- ✗ Danni, costi, spese, perdite patrimoniali, qualunque altra obbligazione derivante direttamente o indirettamente e/o comunque correlata alla reale, presunta o potenziale presenza di asbesto/amianto e silice o dall'esposizione agli stessi, o da prodotti e materiali contenenti i suddetti elementi
- ✗ Danni derivanti da malattie professionali
- ✗ Eventi e manifestazioni organizzati per conto di partiti politici o aventi carattere politico, sindacale o ad essi assimilabili, contrari all'ordine morale o a carattere violento, salvo diverso specifico accordo tra le Parti
- ✗ In relazione agli eventi a carattere sportivo, le **manifestazioni ricadenti** sotto la responsabilità ed il controllo del CONI e delle Federazioni Sportive, nonché quelli relativi a sport dell'aria, sport "pesanti" e/o violenti, salvo diverso specifico accordo tra le Parti
- ✗ Danni cagionati agli animali da circo
- ✗ Danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e terrorismo
- ✗ Danni derivanti da responsabilità di tipo contrattuale e non derivanti dalla legge

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia
- ! La validità della copertura prestata dalla Sezione RCO è subordinata alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia

conforme alla normativa vigente nei casi in cui vi sia obbligo di assicurazione

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura prestata dalla Sezione RCT è operante in qualsiasi Paese del mondo
- ✓ La copertura prestata dalla Sezione RCO è operante in qualsiasi Paese del mondo, ad esclusione di USA e Canada
- ✓ La copertura prestata dalla Sezione Eventi e Spettacoli è operante in qualsiasi Paese del territorio Europeo



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore; nonché ogni eventuale modifica successiva che determini una variazione di qualsiasi elemento del rischio assicurato
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni eventuale sinistro entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, fornendo la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, nonché trasmettere all'Assicuratore nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro
- Entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo, comunicare i dati consuntivi del fatturato e delle retribuzioni
- In caso di sinistro relativo alla garanzia RCO, denunciare all'Assicuratore entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza solamente i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni, i sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità e i sinistri per i quali è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario. Il pagamento deve essere effettuato una volta all'anno in un'unica soluzione prima dell'inizio del periodo assicurativo oppure il pagamento deve essere effettuato semestralmente con addebito automatico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.

La copertura prestata dalla Sezione Eventi e Spettacoli è valida per l'intero periodo di esecuzione degli eventi assicurati, compresi i giorni necessari ai lavori di allestimento, montaggio e smontaggio delle attrezzature ed installazioni.



Come posso disdire la polizza?

Alla stipula della polizza il Contraente può scegliere tra il rinnovo tacito per il periodo assicurativo successivo a quello in scadenza, evitabile con l'invio della disdetta tramite lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo assicurativo in corso, oppure la cessazione automatica dell'assicurazione alla scadenza del periodo assicurativo; in tal caso, l'assicurazione cessa automaticamente alla scadenza del periodo assicurativo, senza obbligo di disdetta.

La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Responsabilità Civile

CHUBB

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Chubb Events (Complete)

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Novembre 2023. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2022 è pari a € 2.850.217.347 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.954.040.685. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 177%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.586.570.350 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.805.573.061. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 713.956.658. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Estensione della garanzia RCT all'esercizio delle attività complementari, preliminari ed accessorie all'attività assicurata e svolta dall'Assicurato sia in qualità di proprietario che in qualità di esercente, conduttore, gestore o committente (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali esso deve rispondere (Sezione RCT)
- ✓ Estensione della garanzia RCT alle azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative mansioni (Sezione RCT)
- ✓ A titolo indicativo e non limitativo, la copertura prestata dalla garanzia RCT comprende i rischi derivanti da (Sezione RCT):
 - Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, convegni e congressi, ovunque nel mondo, compreso il rischio derivante dal montaggio dell'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
 - Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori;
 - Proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dell'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
 - Proprietà, conduzione ed esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, purché inerente all'attività dichiarata in polizza;
 - Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico e/o ai mezzi in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La copertura comprende le lesioni personali cagionate alle persone trasportate (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale pari ad € 150.000 per sinistro e annualità assicurativa (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a cose di terzi a seguito di incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da esso detenute, entro il massimale pari ad € 150.000 per sinistro e annualità assicurativa (Sezione RCT)
- ✓ La responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. La copertura comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli automatici. Sono, inoltre, oggetto di copertura i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria di fabbricati e/o terreni, la responsabilità civili dell'Assicurato in qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria; nonché i danni cagionati a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture (Sezione RCT)
- ✓ Estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro non dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'Assicurato (Sezione RCT)
- ✓ Estensione della garanzia RCT alla responsabilità civile personale del responsabile o dell'addetto interno del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al D. Lgs. 81/2008, purché tali mansioni siano svolte dall'Assicurato e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti e gli stessi siano in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati (Sezione RCT)
- ✓ Estensione della garanzia RCO alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni inerenti alla realizzazione dell'evento assicurato. La copertura comprende le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Sezione RCO)
- ✓ Estensione della garanzia RCO ai prestatori di lavoro non dipendenti dall'Assicurato sia ai danni subiti dagli stessi che a quelli cagionati a terzi e/o dipendenti dall'Assicurato nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'Assicurato (Sezione RCO)
- ✓ La copertura RC Eventi e Spettacoli relativa al caso in cui l'Assicurato sia l'organizzatore dell'evento assicurato è operante per i seguenti fatti (Sezione Eventi e Spettacoli):
 - dell'Assicurato stesso;
 - di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere, inclusi i dipendenti, temporanei e non, apprendisti e stagisti, dei quali lo stesso si avvalga per la realizzazione dell'evento.
- ✓ La copertura RC Eventi e Spettacoli relativa al caso in cui l'Assicurato sia organizzatore ed incaricato dei lavori dell'evento assicurato è operante per i seguenti fatti (Sezione Eventi e Spettacoli):
 - dell'Assicurato medesimo;
 - di persone delle quali deve rispondere l'Assicurato, inclusi i dipendenti, temporanei e non, apprendisti e stagisti, dei quali lo stesso si avvalga per la realizzazione dell'evento;
 - degli animali, delle installazioni, incluse quelle sportive, degli impianti, terreni, bacini, spazi e locali utilizzati e/o occupati dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività assicurata, nella misura in cui siano rispettate le norme ed i regolamenti di sicurezza ed igiene pubblica emanate dall'Autorità;
 - dell'utilizzo di materiale azionato da forza motrice, compresi i mezzi di sollevamento, gli ascensori e i montacarichi;
 - di attività pubblicitarie, di merchandising, di prodotti promozionali e materiale distribuito per conto dell'Assicurato, incluse le operazioni di carico e scarico e l'abbandono di relativi oggetti o detriti connessi;
 - del funzionamento di servizi medici, di opere sociali ed aree attrezzate per bambini, così come i servizi di mensa e/o gli spacci e la presenza di distributori automatici, restando inteso che, qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi, l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- ✓ I danni cagionati a terzi per fatto delle persone incaricate durante l'esecuzione dei lavori effettuati per conto dell'Assicurato. La copertura comprende, inoltre, la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere; nonché le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Sezione Eventi e Spettacoli)
- ✓ Danni derivanti dalla conduzione dei locali e dei relativi impianti fissi nei quali si svolge la manifestazione. Nel caso in cui l'Assicurato sia organizzatore ed incaricato dei lavori, la copertura comprende il rischio della proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, purché tali fabbricati siano di proprietà dell'Assicurato (Sezione Eventi e Spettacoli)
- ✓ Danni cagionati a terzi verificatisi durante i lavori necessari per allestire i locali nei quali si svolge la manifestazione, compresa l'installazione di attrezzature, impianti elettrici, palchi, tribune mobili e quant'altro necessario per lo svolgimento delle manifestazioni. La copertura comprende i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori dovuti ad errori o difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere non fabbricate dall'Assicurato, purché tali danni siano stati denunciati entro sei mesi dalla data di cessazione del contratto (Sezione Eventi e Spettacoli)
- ✓ Danni cagionati ai beni e/o cose presso terzi sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovantisì nell'ambito dei lavori stessi, che per volume o peso non possano essere rimosse (Sezione Eventi e Spettacoli)

✓	Danni cagionati a terzi a seguito di somministrazione di cibi e bevande verificatisi entro tre mesi dalla somministrazione, inclusi i danni per vizio originario dei prodotti nel caso di cibi e bevande prodotti dall'Assicurato (Sezione Eventi e Spettacoli)
✓	Danni arrecati a terzi derivanti da morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi (Sezione Eventi e Spettacoli)
✓	Danni a mezzi di trasporto verificatisi durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni (Sezione Eventi e Spettacoli)
✓	La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La copertura comprende le lesioni personali cagionate alle persone trasportate (Sezione Eventi e Spettacoli)
✓	Estensione della copertura prestata dalla Sezione Eventi e Spettacoli ai danni materiali, inclusi quelli risultanti da incendio, esplosione, acqua e di origine elettrica causati ai beni della Pubblica Amministrazione e/o dello Stato, qualora nel contratto stipulato tra l'Assicurato e la Pubblica Amministrazione e/o lo Stato sia previsto per la concessione di luoghi e spazi di proprietà o disponibilità degli stessi l'onere della copertura assicurativa in capo all'Assicurato, e sempreché l'Assicurato abbia acquistato la specifica garanzia opzionale Danni Alle Proprietà Di Terzi, Danni Al Proprietario Dei Locali, Danni Da Incendio, (Sezione Eventi e Spettacoli)

L'Impresa risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Impresa.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Eventi e Spettacoli Musicali	Estensione dell'assicurazione prestata dalla polizza alle seguenti attività, purché svolte dall'Assicurato in qualità di produttore di spettacoli, venditori di spettacoli o di co-produttore di spettacoli o assistente al promotore/organizzatore locale: organizzazione e promozione di musica dal vivo e ogni altra attività musicale; organizzazione, produzione, co-produzione e/o vendita di spettacoli; servizi correlati alla produzione.
Definizione Estesa Di Assicurato	Estensione della definizione di Assicurato ai seguenti soggetti: <ul style="list-style-type: none"> - il produttore o il "venditore" dell'evento assicurato; - i co-produttori e/o assistenti del promotore/organizzatore locale, purché nell'ambito dell'attività descritta in polizza; - gli artisti, esclusi i "testimonials", i tecnici, i macchinisti coinvolti nella preparazione o nella presentazione dell'evento descritto in polizza; - tutte le persone che, prestando la loro opera su base volontaria, concorrono con l'organizzatore alla realizzazione dell'evento descritto in polizza.
Danni Alle Proprietà ed Ai Beni Di Terzi	La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni arrecati ai beni di proprietà di terzi abbia in consegna e/o custodia presso l'Assicurato, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa. La copertura comprende inoltre: <ul style="list-style-type: none"> - i danni materiali e diretti ai fabbricati, ai locali, agli immobili ed impianti fissi preesistenti consegnati temporaneamente per l'organizzazione dell'evento nei quali si svolgono le manifestazioni; inclusi i danni ai beni mobili ed immobili situati nelle vicinanze del luogo, comunque in un raggio di 50 metri, nel quale si svolge l'evento (Danni al proprietario dei locali); - estensione della copertura Danni al proprietario dei locali ai danni derivanti da incendio, da esplosione o causati da origine elettrica o per l'azione dell'acqua, compresi i beni ivi contenuti (Danni da Incendio); - i danni alle cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia e/o prestito per la realizzazione e/o l'organizzazione dell'evento assicurato (Danni a beni consegnati di Terzi); - i danni conseguenti ad atti di vandalismo (Atti di Vandalismo); - i danni a cose di terzi derivanti da incendio, da esplosione, o causati da origine elettrica o per l'azione dell'acqua, cagionati da cose dell'Assicurato o a lui consegnate nel luogo in cui l'evento è organizzato, purché tali danni si siano verificati entro 10 giorni dalla cessazione dell'evento assicurato e comunque non oltre lo smontaggio e/o disallestimento dell'area dell'evento stesso (Ricorso Terzi)
Servizio Di Guardaroba e/o Deposito	I danni sofferti in seguito a furto, danneggiamento, distruzione o errore di restituzione di cose e/o abbigliamento depositati nel guardaroba ove si svolge l'evento per la responsabilità a lui derivante ai sensi dell'art.1784 del Codice Civile, entro il massimale di € 25.000 per sinistro e periodo assicurativo.
Responsabilità Civile Personale Degli Artisti/Performers	La responsabilità civile personale degli artisti e del personale facente parte del cast dei performers (esclusi fra questi testimonials e stars) per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle relative performance, incluse le prove.

Danni Patrimoniali (Financial Loss)	La responsabilità civile dell'Assicurato derivante da richieste di risarcimento per danni patrimoniali cagionati a terzi ed originatisi da un errore e/o un'omissione dell'Assicurato nella realizzazione dell'attività indicata nella Scheda di Polizza, entro il massimale indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Personale Delle Forze Pubbliche	La responsabilità civile dello Stato, delle Regioni e di altre forze municipali per i danni cagionati a terzi da funzionari, agenti o militari messi a disposizione dell'Assicurato/Organizzatore e dal materiale dell'amministrazione pubblica messo a disposizione per tale scopo. Limitatamente alla suddetta circostanza, la copertura comprende le lesioni personali subite in occasione di servizio durante l'evento da funzionari, agenti o militari messi a disposizione dell'Assicurato/Organizzatore; nonché i danni causati da un evento accidentale alle cose di proprietà del suddetto personale.
Perdita Di Documenti	Estensione delle coperture prestate dalla polizza ai pregiudizi economici derivanti dalla perdita, dal furto, dal danneggiamento e dalla distruzione di documenti consegnati all'Assicurato nell'ambito delle attività assicurate. La garanzia è operante per i soli danni immateriali corrispondenti alle spese strettamente necessarie alla ricostituzione dei documenti consegnati all'Assicurato i quali siano stati perduti, distrutti o rubati durante il periodo in cui erano sotto la sua custodia, a condizione che esista una copia degli stessi, anche in formato elettronico.
Assicurato Addizionale	Estensione delle coperture prestate dalla polizza ai soggetti indicati come Assicurati Addizionali nella Scheda di Polizza, limitatamente alla responsabilità derivantigli dall'attività svolta con l'Assicurato per l'evento assicurato.
Danni Alle Opere D'Arte	I danni subiti per sottrazione, distruzioni o deterioramento di quadri, collezioni ed opere portate e/o presenti nel luogo dell'evento ed avvenuti durante lo svolgimento dello stesso, entro il massimale relativo alla garanzia Danni al proprietario dei locali indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Furto Di Beni Consegnati ed Oggetto Dell'Evento	Qualora sia stata acquistata la garanzia opzionale Danni a beni consegnati di Terzi, estensione ai danni derivanti da furto dei beni consegnati e presenti nei locali verificatisi durante il periodo dell'evento assicurato, entro il massimale relativo alla garanzia Danni a beni consegnati di Terzi indicato nella proposta formulata dall'Impresa.
Assicurazione Di Secondo Rischio	Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato abbiano stipulato polizze di primo rischio con Compagnie diverse dall'Impresa, la garanzia RCT viene prestata in secondo rischio ed opera nei seguenti termini: <ul style="list-style-type: none"> • Differenza sui limiti di risarcimento (DIL clause); • Drop down; • Differenza sulle condizioni normative (DIC clause).
Personale Non Dipendente - Estensione Garanzia RCO	Nel caso in cui l'Assicurato utilizzi nell'ambito dell'organizzazione dell'evento assicurato personale, volontario o meno con o senza contratto di collaborazione, sotto la sua diretta disponibilità e coordinamento, estensione della garanzia RCO a tale personale temporaneo.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	<p>In relazione alla Sezione RCT sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Subiti da: <ul style="list-style-type: none"> - il Rappresentante Legale dell'Assicurato; - i Prestatori di Lavoro dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. ✗ Alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'Assicurato ✗ Derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di mezzi aerei, inclusi i "droni" o APR, e di veicoli spaziali ✗ Cagionati a terzi da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa d'opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori ✗ Cagionati da smercio, inclusa somministrazione di cibi e bevande, e prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione ✗ Cagionati a terzi durante l'attività di installazione e/o allestimento, nonché alle cose trovatisi nell'ambito dei lavori stessi, che per volume o peso non possono essere rimosse ed alle opere in costruzione e sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ✗ Alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
-----------------------	--

- ✗ Derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali
 - ✗ Da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione
 - ✗ A condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati
 - ✗ Direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e terrorismo
 - ✗ Conseguenti a detenzione od impiego di esplosivi
 - ✗ Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
 - ✗ Derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge
 - ✗ Derivanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche (EMF) da parte di qualsiasi apparecchiatura (inclusi telefoni cellulari) ed impianti (incluse le antenne)
 - ✗ Derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
 - una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi;
 - Cyber Liability, cioè un danno a cose, inclusi i dati, e/o una lesione fisica, solo direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico.
 - ✗ Derivanti da violazioni, reali o presunte, di copyright, brevetti, marchi, nomi e loghi, nonché di ogni altra violazione di proprietà "intellettuale", derivanti da appropriazioni o violazioni di segreti industriali o commerciali
 - ✗ Danni conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale
 - ✗ Conseguenti alla mancata stipulazione di assicurazioni od alla stipulazione di assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, così come la non conformità delle stesse alle norme che regolano l'assicurazione, in Italia o all'estero
 - ✗ Conseguenti direttamente od indirettamente alla violazione degli obblighi imposti dallo statuto, dal regolamento o dalla Legge e relativi all'amministrazione, fiduciaria o gestionale, di fondi pensione, o di qualunque altro piano previdenziale, attivati dall'Assicurato a beneficio dei propri dipendenti e/o di terzi (Financial Services Exclusion and Fiduciary or Representative Liability of Financial Institution Exclusion)
 - ✗ Conseguenti, direttamente o indirettamente, da azioni riprovevoli o chiaramente ostili esercitate anche attraverso comportamenti aggressivi o vessatori, ad inadempimenti del Contratto di Lavoro o di contratti similari, verso i dipendenti, quali a titolo esemplificativo:
 - illecita destituzione, revoca o licenziamento ingiustificato di un dipendente;
 - illecita mancata promozione, deprivazione di opportunità di carriera, provvedimento disciplinare;
 - ogni tipo di discriminazione e molestia, tipo quelle sessuali, razziali, etniche, religiose, ambientali, anche rivolte a disabili (inclusa la realizzazione di vessazioni in ambito lavorativo);
 - maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o inflizione di sofferenze psichiche (patologie clinicamente accertate e derivanti da discriminazioni subite in ambito lavorativo);
 - violazioni del diritto alla riservatezza, nonché ingiuria e diffamazione del dipendente.
 - ✗ Conseguenti ad attività svolte in connessione alle Associazioni Sindacali e dei Lavoratori
- In relazione alla copertura Attività Complementari, Sezione RCT, sono inoltre esclusi:
- ✗ relativamente al rischio Cartelli Pubblicitari, Insegne, Striscioni, i danni alle opere ed alle cose sulle quali gli stessi sono installati
 - ✗ relativamente al rischio Danni A Mezzi Sotto Carico E Scarico:
 - danni alle cose caricate, scaricate e/o trasportate sui mezzi stessi ivi contenute;
 - danni derivanti da furto e da incendio;
 - danni conseguenti al mancato uso.
- In relazione alla copertura Danni Da Incendio, Sezione RCT, sono inoltre esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

	<p>In relazione alla copertura RC Fabbriati, Sezione RCT, sono inoltre esclusi i danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali ✘ Da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione <p>In relazione alla copertura RC Personale dei Prestatori di Lavoro Non Dipendenti, Sezione RCT, è inoltre esclusa qualsiasi RC Professionale e/o Contrattuale derivante all'Assicurato per fatto o atto di tale personale.</p> <p>In relazione alla copertura RC degli Addetti al Servizio di Tutela della Salute e della Sicurezza, Sezione RCT, sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Casi in cui il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni ✘ Danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro <p>In relazione alla Sezione RCO sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Derivanti da detenzione od impiego di esplosivi ✘ Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ✘ Da fumo passivo <p>In relazione alla Sezione Eventi e Spettacoli sono inoltre esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✘ Subiti da: <ul style="list-style-type: none"> - il Legale Rappresentante ed i Soci a responsabilità illimitata; - gli addetti all'organizzazione, qualora sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno; - i Prestatori di Lavoro, qualora subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; - nel caso in cui l'Assicurato sia committente dell'organizzazione o organizzatore, i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione. ✘ La cui origine sia il risultato di una deliberata violazione, da parte dell'Assicurato, di leggi, norme e/o regolamenti ai quali avrebbe dovuto attenersi per la realizzazione dell'evento assicurato; sono altresì esclusi i danni conseguenti ad eventi per i quali non sia stata ottenuta la prescritta autorizzazione dalle Autorità competenti ✘ Derivanti da attività di vigilanza in ordine alla sicurezza delle persone e dei beni, qualora detta attività sia svolta in forma permanente o per le quali la Legge preveda modalità di svolgimento da parte di società o enti specificamente autorizzate ✘ Connessi all'attività di vendita ed organizzazioni di viaggi e disciplinati ai sensi del D. L. n. 111 del 17/03/1995 relativa alla Agenzie di Viaggio ed ai Tour Operators ✘ Alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione: <ul style="list-style-type: none"> - degli automezzi di terzi e dei dipendenti parcheggiati in aree attrezzate a parcheggio di cui alla garanzia Danni a mezzi in sosta; - degli edifici di proprietà pubblica di cui alla garanzia Edifici Di Proprietà Pubblica; - dei danni alle proprietà ed ai beni di terzi, qualora sia stata acquistata la specifica garanzia opzionale Danni alle proprietà ed ai beni di terzi. ✘ Da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione; si conferma l'esclusione dei danni derivanti da eventi motoristici, tipo mostre e sfilate, con partecipazione di veicoli a motore, inclusi go-karts e mini-moto ✘ Derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili ✘ Da furto, salvo quanto previsto dalla lettera h) delle Condizioni R.C., nonché il caso in cui sia stata acquistata la specifica garanzia opzionale Furto di beni consegnati ed oggetto dell'evento ✘ Alle cose di proprietà dei dipendenti dell'Assicurato, come pure dei dipendenti degli appaltatori o subappaltatori ✘ Cagionati dalle opere in costruzione e/o provvisorie, comprese le infrastrutture smontabili e/o temporanee quali tensostrutture, tendoni, tribune o simili, qualora non sia stato rispettato quanto
--	--

previsto dalle condizioni di assicurazione in merito all'utilizzo di gradinate, tendoni ed altre infrastrutture; nonché i danni subiti dalle stesse opere e infrastrutture

- ✘ Da detenzione o impiego di esplosivi, nonché cagionati da spettacoli pirotecnici, qualora non sia stato rispettato quanto previsto dalle condizioni di assicurazione in merito alla realizzazione di effetti speciali e/o di fuochi d'artificio e simili
- ✘ Alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ed a quelle amovibili nell'ambito di esecuzione dei lavori
- ✘ Derivanti, direttamente o indirettamente, da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
 - una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi;
 - Cyber Liability, cioè un danno a cose, inclusi i dati, e/o una lesione fisica, direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico.
- ✘ Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- ✘ Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- ✘ Conseguenti a guerra e terrorismo
- ✘ Conseguenti, direttamente o indirettamente, ad amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri
- ✘ Che i partecipanti a gare ed allenamenti si arrechino tra loro; sono inoltre escluse le conseguenze della Responsabilità Civile personale degli stessi e degli artisti che partecipano all'evento assicurato
- ✘ Le spese sostenute per la pulizia e la rimessa in opera dei locali occupati dall'Assicurato
- ✘ Ai veicoli e/o parti dei veicoli di proprietà dei clienti e degli ospiti posti nelle autorimesse o parcheggi di pertinenza del luogo ove si svolge l'evento. Sono inoltre esclusi la perdita, la distruzione o il danneggiamento alle apparecchiature e accessori ed agli oggetti custoditi all'interno dei suddetti veicoli

In relazione alla copertura Sub-appalto e Affidamento dei lavori, Sezione Eventi e Spettacoli, è inoltre esclusa la responsabilità civile personale degli incaricati dei lavori.

In relazione alla copertura RC Installazione/Allestimento, Sezione Eventi e Spettacoli, sono inoltre esclusi:

- ✘ I danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione
- ✘ I danni agli impianti e/o attrezzature e/o cose installati, riparati e/o mantenuti e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione e/o riparazione degli stessi

In relazione alla copertura Danni alle cose in ambito lavori, Sezione Eventi e Spettacoli, sono inoltre esclusi i danni:

- ✘ Alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione
- ✘ Alle parti direttamente oggetto di lavorazione
- ✘ Considerati necessari per l'esecuzione dei lavori

In relazione alla copertura Danni a mezzi in sosta, Sezione Eventi e Spettacoli, sono inoltre esclusi i danni:

- ✘ Alle cose trasportate sui mezzi stessi
- ✘ Da furto e da incendio
- ✘ Conseguenti al mancato uso

In relazione alla copertura Edifici Di Proprietà Pubblica, Sezione Eventi e Spettacoli, sono inoltre esclusi i danni:

- ✘ Al contenuto dei beni della Pubblica Amministrazione e/o dello Stato situati nel luogo e/o nello spazio dove è previsto l'evento assicurato
- ✘ Ai monumenti in genere, al manto erboso, ai giardini, agli ornamenti floreali e alla vegetazione in genere, salvo specifica regolamentazione aggiuntiva seguito accordo tra le Parti

In relazione alla garanzia opzionale Danni alle proprietà ed ai beni di terzi sono inoltre esclusi i danni causati:

- ✘ Ai seguenti beni: gioielli, pietre e metalli preziosi, perle, statue, quadri, collezioni ed opere d'arte in genere, pellicce, costumi d'epoca, fregi e decorazioni

- ✗ Ad apparecchiature elettroniche di valore superiore ad € 150.000
 - ✗ Ai beni mobili consegnati, ma non compresi nel contratto di messa a disposizione degli stessi
 - ✗ Ai beni consegnati al guardaroba
 - ✗ Da furto e le relative conseguenze
 - ✗ Durante il trasporto
 - ✗ Al manto erboso, ai giardini e agli ornamenti floreali ed alla vegetazione in genere
 - ✗ Per l'esecuzione dei lavori connessi all'evento, cioè i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione e i danni considerati necessari per l'esecuzione dei lavori
 - ✗ Da atti di vandalismo agli impianti termici, idraulici e sanitari fissi nonché alle infrastrutture sportive fisse e i posti a sedere fissi
 - ✗ Ai veicoli e/o parti di veicoli di proprietà dei partecipanti e/o spettatori posti nelle autorimesse o parcheggi di pertinenza del luogo ove si svolge l'evento
 - ✗ In relazione alla copertura Danni a beni consegnati di Terzi sono inoltre esclusi i danni:
 - ai beni strumentali non utilizzati per l'evento assicurato (es. attrezzature del cantiere) e alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori;
 - ai veicoli parcheggiati;
 - al servizio di guardaroba e/o deposito.
- In relazione alla garanzia opzionale Servizio di guardaroba e/o deposito sono inoltre esclusi:
- ✗ I danni a cose non consegnate;
 - ✗ Gli oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, assegni, altri valori, inclusi veicoli e natanti in genere e cose in essi contenuti.
- In relazione alla garanzia opzionale Danni patrimoniali sono inoltre esclusi i danni:
- ✗ Conseguenti a, relativi a, o dovuti a:
 - avverse condizioni meteorologiche, azioni terroristiche internazionali, tragedie/eventi nazionali o azioni adottate dalle Autorità atte a preservare la sicurezza e l'integrità dei partecipanti alle cerimonie;
 - agitazioni e disordini conseguenti a scioperi, qualsiasi atto di frode o disonestà da parte dell'Assicurato e/o violazione di norme e leggi dell'Anti-trust;
 - violazione di brevetti, marchi, altri diritti della proprietà industriale e commerciale e del diritto d'autore, conseguenti a consigli dati;
 - accordi per la fornitura di consulenza, archiviazione, processo e/o servizi relativi a dati informatici, ICT (Information and Communication Technology) ed Internet.
 - ✗ Alle cose di proprietà dell'Assicurato o che lo stesso, e/o i propri dipendenti, abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
 - ✗ Gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché quelli conseguenti dall'inosservanza dei termini di consegna convenuti e/o risultanti da qualità, garanzie, prestazioni promesse e/o mancata rispondenza dell'opera realizzata, e quelli derivanti dalla cancellazione dell'evento assicurato
 - ✗ Da responsabilità contrattuale e/o volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge
 - ✗ Alla mancata presenza/apparizione alle cerimonie di artisti, celebrità o altri attori, qualora tale assenza sia stata causata da eventi fuori del controllo dell'Assicurato
 - ✗ Ad attività connesse alle operazioni finanziarie, agli affari di credito o d'assicurazione, Casse Pensioni, previdenza per il personale, beni immobiliari, il leasing o contratti analoghi, il pagamento e l'incasso di denaro, la tenuta di Casse, la distrazione e la sottrazione di denaro, nonché alla distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore
 - ✗ All'attività di membri della direzione di imprese di terzi o di amministratore di imprese di terzi e per danni imputabili alla responsabilità civile nelle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco (Directors' and Officers' Liability)
- In relazione alla garanzia opzionale Personale delle Forze Pubbliche sono inoltre esclusi i danni cagionati dai veicoli a motore.



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o Risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- ! La copertura Committenza Auto, Sezione RCT, è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e degli Stati per i quali è rilasciata la Carta Verde
- ! In relazione alla copertura prestata dalla Sezione Eventi e Spettacoli è operante la clausola DIL Clause; pertanto, qualora in caso di sinistro l'ammontare dello stesso sia superiore ai massimali prestati dalla polizza di primo rischio, l'Impresa liquida la parte di sinistro compresa nella differenza tra i massimali indicati nella proposta formulata dalla stessa e quelli indicati nella polizza di primo rischio
- ! Ai fini della operatività della copertura prestata dalla Sezione Eventi e Spettacoli è condizione essenziale che:
- ! qualora l'evento assicurato sia eseguito nella via o in luoghi pubblici in genere, l'Assicurato si impegni ad ottenere dalle Autorità competenti le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'evento e a rilasciare le dichiarazioni indicate nelle condizioni di assicurazione;
- ! qualora per la natura dell'evento sia previsto l'espletamento dei servizi di sicurezza, gestione dei flussi del pubblico in entrata ed uscita e di assistenza al pubblico, l'Assicurato si impegni ad ottenere dagli incaricati di tali servizi un certificato di Assicurazione di Responsabilità Civile valida per tutta la durata dei servizi svolti per conto dell'Assicurato nell'ambito dell'evento assicurato;
- ! qualora l'evento assicurato preveda l'esecuzione di effetti speciali, fuochi d'artificio o eventi assimilati, l'Assicurato si impegni ad ottenere dagli incaricati degli stessi un Certificato di Assicurazione di Responsabilità Civile per un massimale non inferiore ad € 1.500.000 per sinistro e a tenere a disposizione dell'Impresa le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'evento;
- ! qualora l'evento assicurato preveda l'utilizzo di gradinate, tende o tendoni, tribune ed altre infrastrutture mobili, l'Assicurato si impegni ad ottenere un Certificato di Assicurazione di Responsabilità Civile valido per l'intero periodo dell'evento assicurato dal noleggiatore e/o dall'installatore delle suddette infrastrutture, le autorizzazioni amministrative per l'accesso al pubblico - necessarie allo svolgimento dell'evento e rilasciate dalle Autorità locali competenti -, nonché un "rapporto di idoneità" rilasciato da un ufficio tecnico competente.
- ! Qualora l'evento assicurato preveda la realizzazione di programmi TV e/o riprese filmate e/o fotografiche, la copertura prestata dalla Sezione Eventi e Spettacoli non è operante nel caso in cui tali scene siano tratte in scenari pericolosi, intendendosi per tali scenari i danni accaduti nell'ambito, o che siano il risultato diretto, delle seguenti fattispecie:
- ! scenari in relazione ai quali, prima di iniziare le riprese, sia stata considerata ragionevole la possibilità di causare lesioni personali o danni a cose;
- ! aree considerate non sicure dalle Autorità (Polizia, Vigili del Fuoco, Assistenza Sanitaria, Forze Armate e le Autorità locali);
- ! Paesi e territori nei quali sia sconsigliato o regolamentato recarsi e/o viaggiare da parte delle Autorità;
- ! scene nelle quali sia previsto l'utilizzo di stunts, stuntmen, animali, effetti speciali (non di Computer Grafica), incendi, fuochi artificiali, esplosivi, veicoli a motore, mezzi aero-spaziali e/o comunque più leggeri dell'aria, natanti; nonché l'esecuzione di attività e/o lavori sotterranei e/o subacquei o ad altezze superiori ai 3 metri dal suolo.
- ! È prevista l'applicazione di specifiche franchigie per ogni garanzia, indicate nella proposta formulata dall'Impresa. Salvo sia diversamente indicato nella predetta proposta, il contratto prevede l'applicazione delle seguenti franchigie e scoperti:
- ! In relazione alla Sezione RCT una franchigia di € 1.000 per sinistro per danni materiali;
- ! In relazione alla copertura prestata dalla Sezione RCO una franchigia di € 5.000 per persona infortunata;
- ! In relazione alla copertura prestata dalla Sezione Eventi e Spettacoli una franchigia di € 1.000 per sinistro;
- ! In relazione alla garanzia opzionale Danni alle proprietà ed ai beni di terzi uno scoperto del 10%, con il minimo di € 1.000 per sinistro; tuttavia:
- ! nell'ambito della copertura Danni al proprietario dei locali tale minimo è elevato ad € 10.000 per sinistro per danni a beni di valore storico;
- ! nell'ambito della copertura Danni da incendio tale minimo è elevato ad € 2.500 per sinistro;
- ! nell'ambito della copertura Atti di Vandalismo tale minimo è elevato ad € 1.500 per sinistro.
- ! In relazione alla garanzia opzionale Servizio di guardaroba e/o deposito una franchigia di € 500 per sinistro;
- ! In relazione alla garanzia Danni alle opere d'arte uno scoperto del 10%, con il minimo di € 2.500 per sinistro.



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia
	Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.
	Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.

	Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	La polizza non prevede un termine entro il quale l'Impresa si impegna a pagare l'indennizzo all'Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio può essere determinato in maniera fissa, oppure essere anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato sulla base dell'elemento variabile indicato in polizza (retribuzioni; fatturato, esclusa I.V.A.; volume di affari; o altri elementi variabili indicati in polizza), ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo comunque dovuto anche in caso di differenza passiva. A tal fine, l'Assicurato fornisce per iscritto all'Impresa i dati necessari entro 90 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 30 giorni successivi dalla relativa comunicazione - Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, l'Impresa avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dal periodo assicurativo immediatamente successivo, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo consuntivo - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche e/o persone giuridiche impegnate nella attività di organizzazione di eventi.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 16%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'Impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Chubb Events (Complete)

Ed. 11/2023

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

Definizioni

Ai fini della presente Polizza si intendono per:

- **Aggressione:** ogni attacco improvviso alla persona che non sia stato provocato ed al quale non ci sia esposti inconsideratamente;
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**;
- **Assicurazione:** il contratto di **Assicurazione**;
- **Attentato:** ogni azione criminale contro le persone Assicurate;
- **Beneficiario:** gli eredi dell'**Assicurato**, o altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere l'indennizzo/risarcimento nel caso di morte;
- **Committente:** si intende per committente chi conferisce l'incarico dell'organizzazione e della realizzazione dell'evento, nella sua globalità, a soggetti di idonea capacità tecnica e professionale, che si assumono in completa autonomia l'obbligo di espletamento dell'incarico. Il committente non effettua l'affidamento a terzi dell'esecuzione delle opere e dei servizi necessari all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento, trattandosi di attività che rientra nell'incarico affidato agli organizzatori.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'**Assicurazione** nell'interesse proprio o di altri;
- **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **Indennizzo/risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **Massimale:**
 - **per Sinistro:** la massima esposizione della Società in ogni Sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
 - **per persona:** il limite per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
 - **per danni a cose:** il limite per danni a cose od animali anche se appartenenti a più persone;
 - **per Sinistro in serie:** una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più periodi annui di **Assicurazione**.
- **Polizza:** il documento che prova l'**Assicurazione**;
- **Premio:** la somma dovuta dall'**Assicurato** alla Società;
- **Prestatori di Lavoro:**
 - ✓ **Dipendenti:** i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all'**Assicurato** da un contratto di prestazione di lavoro;
 - ✓ **Non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei:**
 - i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'**Assicurato** si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
 - i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
 - le figure professionali di cui l'**Assicurato** si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi).
- **Retribuzioni:** qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di stipendi, mercedi, salari, compensi e canoni di affitto, ai Prestatori di Lavoro o ad altri soggetti;
- **Rischio:** la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

- **Sinistro R.C.T./R.C.O.:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'**Assicurazione**;
- **Società:** l'Impresa Assicuratrice;
- **Fatturato:** l'importo del volume d'affari conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla presente Polizza nel periodo di effetto dell'**Assicurazione** al netto di (salvo diversa contrattualizzazione fra le parti):
 - Fatturazioni tra Assicurati (Intercompany);
 - IVA o equivalenti imposte locali.
- **Subappaltatore:** il soggetto (Incaricato dei lavori) cui l'**Assicurato** ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori;
- **Terrorismo:** qualsiasi azione, o atto, posta in essere con l'uso della forza o della violenza o semplicemente minacciata, ma non solo, da una o più persone operanti in nome, o per conto, o in connessione, con qualsiasi organizzazione o governo, e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l'opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.

Ai fini dell'esposizione di rischio, cosiddetta "**Cyber Risk**", si devono intendere valide ed operanti le seguenti ulteriori Definizioni:

- **Dati:** qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma incluso, ma non limitato a, documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'**Assicurato**.
- **Dati personali:**
 - A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email, il numero di conto corrente o una password; o
 - B. ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella Normativa sulla Privacy, in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.
- **Dati societari:** qualsiasi informazione societaria che sia su qualsiasi formato che includa, ma non limitata, registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti che siano o meno su formato elettronico, e che siano o meno appartenente all'**Assicurato**.
- **Lesione fisica:** Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine **Lesione fisica** non comprende un danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.
- **Malware:** programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al **Sistema informatico** o ai **Dati** in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.
- **Normativa sulla privacy:** le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di **Dati personali**.
- **Sistema informatico:** Qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, firmware, dispositivo elettronico, dispositivo elettronico per l'archiviazione, dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, dispositivi di connessione di rete o loro componenti o relativi dispositivi di input ed output, compresi quelli che possono operare mediante connessione internet o reti interne o che risultano connessi mediante dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi.
- **Violazione dei Dati:** Il furto, la perdita o l'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Personali**.

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'**Assicurazione** (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 2. ALTRE ASSICURAZIONI

L'**Assicurazione** deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio: in caso di Sinistro l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3. PAGAMENTO DEL PREMIO

L'**Assicurazione** ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i premi o le rate di premio successivi, l'**Assicurazione** resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Codice Civile).

I premi devono essere pagati alla Direzione Generale per l'Italia ovvero alla Rappresentanza periferica, Agenti o Broker cui la Polizza è assegnata.

Il premio è sempre determinato per periodo di **Assicurazione** di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 4. REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza, ed è regolato alla fine di ogni annualità Assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di **Assicurazione** o della minor durata del contratto, devono essere forniti per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale dipendente;
- del fatturato, escluso I.V.A.;
- del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità Assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e **l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi**, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'**Assicurato** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società - fermo il suo diritto di agire giudizialmente, **non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione**.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'**Assicurato** è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 100% rispetto a quello anticipato, la Società avrà il diritto di modificare quest'ultimo con effetto dall'annualità immediatamente successiva, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo consuntivo.

Art. 5. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'**Assicurazione** devono essere provate per iscritto.

Art. 6. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto di indennizzo, una delle Parti Contraente può recedere

dall'**Assicurazione** dando all'Altra un preavviso di 30 giorni. Nel solo caso in cui il recesso sia richiesto dalla Società la stessa si impegna, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a mettere a disposizione la parte di premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'**Assicurato** deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro. L'**Assicurato** deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Agli effetti dell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'**Assicurato** deve denunciare solamente, sempre entro 6 giorni:

- a) i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni;
- b) i Sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- c) i Sinistri per i quali è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8. GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando - ove occorra - legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed **Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati, e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 9. FORMA DELLE COMUNICAZIONE DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA

Tutte le comunicazioni alle quali l'**Assicurato** è tenuto devono essere fatte, in forma scritta come previsto dalla Legge, direttamente o tramite il Broker e/o l'Agenzia, ed indirizzati alla Società.

Art. 10. DURATA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi prima della scadenza dell'**Assicurazione**, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 11. FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della Parte attrice, può essere quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede la Direzione della Società, o l'Agenzia/il Broker, cui è assegnata la Polizza o dove il Contraente ha la sua residenza.

Art. 12. ONERI FISCALI

Qualsiasi onere fiscale e/o parafiscale, accessorio al premio di **Assicurazione**, è a carico dell'**Assicurato**/Contraente.

Art. 13. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

La presente Polizza è regolata dalle leggi Italiane.

Art. 14. CLAUSOLA BROKER

Premesso che il presente contratto è affidato in gestione all'intermediario, così come definito ai sensi D. Lgs. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni) e Reg. Isvap n. 5 del 16/10/2006, indicato in Polizza (Collaboratore), si precisa che tutti i rapporti, le comunicazioni e le dichiarazioni, per tutto il periodo contrattuale, inerenti questa Polizza, salvo il caso dell'avviso di Sinistro e del recesso e/o disdetta del contratto, saranno effettuati, in forma scritta, dal Contraente/**Assicurato** per il tramite del suddetto intermediario, e la Società riconoscerà come validi ed efficaci nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria amministrazione compiuti dallo stesso, il quale si impegna a darne immediata comunicazione alla Società. L'Intermediario/Collaboratore è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso dei premi per conto della Società assicuratrice e qualora la Polizza sia in coAssicurazione, a provvedere alla ripartizione dei premi fra le Società coassicuratrici.

Per quanto concerne la denuncia di Sinistro, si precisa che il Contraente/**Assicurato** deve darne avviso, contestualmente, sia alla Società che all'intermediario/collaboratore al quale è assegnata la Polizza.

Art. 15. ESCLUSIONE ASSOLUTA AMIANTO/ASBESTO e SILICE

Ad integrazione di quanto previsto in Polizza, si precisa che la presente **Assicurazione** non comprende, (e pertanto non

saranno ammessi al risarcimento), sia i danni a persone e/o a cose, nonché tutti i costi, le spese, le perdite patrimoniali e qualunque altra obbligazione derivante, direttamente, indirettamente e/o comunque correlata, alla reale, presunta o potenziale presenza di asbesto/amianto e silice o dall'esposizione agli stessi, o da prodotti e materiali contenenti i suddetti elementi.

Per asbesto / amianto e silice si intende il minerale in ogni forma, che in qualunque momento possa essere:

1. inalato come fibra, particella o polvere;
2. contenuto in o facente parte di un prodotto, di una struttura, o di qualsiasi altra cosa;
3. depositato sul vestiario;
4. ingerito; oppure
5. trasmesso con qualsiasi altro mezzo.

Art. 16. ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

Ad integrazione di quanto già stabilito in polizza, ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Malattia Trasmissibile: Qualunque malattia infettiva, compresi virus, batteri, microorganismi e/o agenti patogeni che effettivamente o presumibilmente provocano o sono in grado di provocare un malessere fisico, un malanno o una malattia.

Ad integrazione di quanto previsto in polizza, si prende atto tra le Parti che l'Assicurazione non comprende i danni relativi a o causati, derivanti o risultanti da, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, **malattie trasmissibili**. Sono parimenti esclusi qualsiasi costo, spesa, obbligazione legale o responsabilità di qualsiasi natura. La presente esclusione opera anche nel caso in cui si contesti all'**Assicurato** una colpa, una negligenza o altro illecito:

- ✓ nel supervisionare, assumere, impiegare, formare o monitorare altri soggetti che possono essere infettati da una **malattia trasmissibile** e la possono diffondere;
- ✓ nell'effettuare dei test in relazione ad una **malattia trasmissibile**;
- ✓ nella mancata prevenzione della diffusione di una **malattia trasmissibile**;
- ✓ nella mancata denuncia all'Autorità di una **malattia trasmissibile**.

Art. 17. PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la presente **Assicurazione** venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Art. 18. ESCLUSIONE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI (APPLICABILE A TUTTE LE GARANZIE)

La **Società** non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o **Risarcimento** né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente **Polizza** qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o **Risarcimento** od il riconoscimento di tale beneficio esponesse la **Società** o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa **Polizza**.

Sezione I - Garanzie R.C. verso Terzi (R.C.T.)

1) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività svolta istituzionalmente e che non sia oggetto dell'**Assicurazione** della Sez. III – Eventi e Spettacoli.

L'**Assicurazione** comprende, altresì, l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, nulla escluso né eccettuato, e vale sia che l'**Assicurato** agisca nella sua qualità di proprietario sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente.

L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

L'**Assicurazione** R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

2) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto all'articolo che precede, l'**Assicurazione** si intende estesa alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a Terzi nello svolgimento delle relative mansioni.

Ciò nei limiti del massimale R.C.T. previsto in Polizza, il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

3) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono in tutti i paesi del mondo, ma con l'esclusione dei territori nei quali la Società non può operare (vedi art. 17 – Limitazione OFAC delle C.G.A.).

4) NON SONO CONSIDERATI TERZI

Ai fini della presente **Assicurazione** R.C.T. non sono considerati Terzi:

- il Rappresentante Legale dell'**Assicurato**.
- I Prestatori di Lavoro dell'**Assicurato** che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- I subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'**Assicurazione**.

5) ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.T. (SEZ. I)

L'**Assicurazione** non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, i danni:

- a) alle cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione degli automezzi sia di dipendenti che di Terzi parcheggiati nell'ambito degli stabilimenti, magazzini o depositi di proprietà od in uso all'**Assicurato**;
- b) derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti, di mezzi aerei, inclusi i “droni” o APR, e di veicoli spaziali;
- c) cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori;
- d) cagionati da smercio, incluso somministrazione di cibi e bevande, e prodotti o cose in genere dopo la consegna a Terzi e/o la loro messa in circolazione;
- e) da furto e incendio;
- f) cagionati a terzi durante l'attività di installazione e/o allestimento, nonché alle cose trovantisi nell'ambito dei lavori stessi, che per volume o peso non possono essere rimosse ed alle opere in costruzione e sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- g) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- h) derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere insalubrità dei locali;
- i) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'**Assicurazione**;
- j) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere, dovuti ad assestamento, cedimento,

frammento o vibrazione del terreno da qualsiasi causa determinati.

- k) derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
- ✓ una **Violazione dei Dati** relativa ai **Dati Personali** di **Terzi** o all'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati societari** appartenenti a **Terzi**;
 - ✓ **Cyber Liability**, cioè un **Danno a cose**, inclusi i **Dati**, e/o una **Lesione Fisica**, solo direttamente derivante da **Malware** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **Sistema Informatico**;
- l) Direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e **Terrorismo**;
- m) conseguenti a detenzione od impiego di esplosivi;
- n) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- o) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivatigli dalla legge;
- p) derivanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche (EMF) da parte di qualsiasi apparecchiatura (inclusi telefoni cellulari) ed impianti (incluse le antenne);
- q) derivanti da violazioni, reali o presunte, di copyright, brevetti, marchi, nomi e loghi, nonché di ogni altra violazione di proprietà "intellettuale", derivanti da appropriazioni o violazioni di segreti, industriali o commerciali;
- r) conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale, intendendosi per tale i danni derivanti direttamente od indirettamente da attività di tipo intellettuale fornite a terzi dietro compenso, quali attività di ideazione, progettazione, disegno, programmazione, sviluppo, analisi, organizzazione e/o creazione in riferimento a qualunque bene tangibile o intangibile o servizio, comprese attività professionali che prevedono l'iscrizione ad albi professionali;
- s) conseguenti alla mancata stipulazione di Assicurazioni od alla stipulazione di Assicurazioni insufficienti, tanto obbligatorie quanto facoltative, così come la non conformità delle stesse alle norme che regolano l'**Assicurazione**, in Italia o all'estero;
- t) conseguenti direttamente od indirettamente alla violazione degli obblighi imposti dallo statuto, dal regolamento o dalla Legge e relativi all'amministrazione, fiduciaria o gestionale, di fondi pensione, o di qualunque altro piano previdenziale, attivati dall'**Assicurato** a beneficio dei propri dipendenti e/o di Terzi (Financial Services Exclusion and Fiduciary or Representative Liability of Financial Institution Exclusion);
- u) conseguenti, direttamente o indirettamente, da azioni riprovevoli o chiaramente ostili esercitate anche attraverso comportamenti aggressivi e vessatori, ad inadempimenti del Contratto di Lavoro o di contratti similari, verso i dipendenti, quali, a titolo esemplificativo:
- illecita destituzione, revoca o licenziamento ingiustificato di un dipendente;
 - illecita mancata promozione, deprivazione di opportunità di carriera, provvedimento disciplinare;
 - ogni tipo di discriminazione e molestia, tipo quelle sessuali, razziali, etniche, religiose, ambientali, anche rivolte a disabili, (inclusa la realizzazione di vessazioni in ambito lavorativo);
 - maltrattamenti, grave mancanza di considerazione o inflizione di sofferenze psichiche (patologie clinicamente accertate e derivanti da discriminazioni subite in ambito lavorativo);
 - violazione del diritto alla riservatezza, nonché ingiuria e diffamazione del dipendente.
 - Sono inoltre esclusi i danni conseguenti ad attività svolte in connessione alle Associazioni Sindacali e dei Lavoratori.
- v) La presente **Assicurazione** altresì non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'**Assicurato/Contraente** sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages);

6) ATTIVITA' COMPLEMENTARI

A titolo indicativo e non limitativo si precisa che l'**Assicurazione** della presente SEZIONE I comprende la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** per i rischi derivanti:

Esposizioni, fiere e convegni

Dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, convegni e congressi, ovunque nel mondo, compreso il rischio derivante dal montaggio dall'allestimento, e dallo smontaggio degli stands.

Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni

Dalla proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a Terzi, la garanzia opera a favore dell'**Assicurato** nella sua qualità di

committente dei lavori. L'**Assicurazione** non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

Distributori automatici di bevande e simili

Dalla proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di Terzi.

Magazzini, uffici e depositi

Dalla proprietà, conduzione ed esercizio di magazzini, uffici e depositi in Italia, perché inerente all'attività dichiarata in Polizza.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico e/o ai mezzi in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate, scaricate e/o trasportate sui mezzi stessi o ivi contenute. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

7) COMMITTENZA AUTO

A maggior precisazione di quanto previsto all'art. 1) secondo comma, l'**Assicurazione** comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'**Assicurato** od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

8) DANNI DA SOSPENSIONE OD INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di Polizza.

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale pattuito in Polizza, con il limite di **Euro 150.000,00** per Sinistro e annualità Assicurativa.

9) DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga del punto 5 – ESCLUSIONI (Sez. I) lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'**Assicurato** abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'**Assicurato** abbia in corso coperture Assicurative prestate con rischio accessorio a Polizza del ramo incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di Polizza con il limite di **Euro 150.000,00** per Sinistro e annualità Assicurativa.

10) R.C. FABBRICATI

Ad integrazione di quanto regolato in Polizza, si precisa che l'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività istituzionale descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'**Assicurazione** comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli automatici.

L'**Assicurazione** comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria di fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria.

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati e/o terreni all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'**Assicurazione**.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture.

11) R.C. PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO NON DIPENDENTI

La garanzia R.C.T., di cui all'art. 1, si estende alla responsabilità civile personale dei **Prestatori di Lavoro non Dipendenti**, dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**, esclusa comunque qualsiasi R.C. Professionale e/o Contrattuale derivante all'**Assicurato** per fatto o atto di tale personale, per cui le relative richieste di risarcimento ed i relativi danni rimangono a carico di tale personale, salvo diversa pattuizione regolamentata in Polizza.

Ciò nei limiti del **Massimale** previsto in **Polizza** per **Sinistro**, il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei **Prestatori di Lavoro** con l'**Assicurato** o fra di loro.

12) R.C. DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

La garanzia R.C.T. viene estesa alla Responsabilità Civile personale del responsabile o dell'addetto, interno, del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda o dell'unità produttiva di cui al d.lgs. 81/2008. La presente estensione:

- vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'**Assicurato** e/o dai suoi amministratori e/o dipendenti sempreché in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dei compiti loro assegnati;
- non si applica ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni.

La **Società** non ecciperà la risarcibilità di danni verificatisi a causa di violazioni od inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, tuttavia qualora il **Sinistro** sia conseguenza diretta di una mancata applicazione di quanto richiesto dalle norme in vigore, la franchigia per persona infortunata prevista in **Polizza** si intende raddoppiata.

Sezione II - Garanzie verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

1) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'**Assicurazione** obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- Assicurati, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D.lgs. 23/02/2000 n° 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'**Assicurazione** si intende prestata con l'applicazione della franchigia, per ogni persona infortunata, prevista nella SCHEDA DI POLIZZA.

Buona Fede

La validità dell'**Assicurazione** è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l'**Assicurato** sia in regola con gli obblighi per l'**Assicurazione** di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata **Assicurazione** di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

2) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto al precedente punto, si intende esteso alla responsabilità civile personale dei dipendenti (come riportato nelle "Definizioni" di Polizza) dell'**Assicurato**, per danni involontariamente cagionati ad altri dipendenti (fra di loro) nello svolgimento delle relative mansioni inerenti alla realizzazione dell'evento descritto in Polizza.

Ciò nei limiti dei massimali previsti in Polizza per Sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità dei dipendenti fra di loro.

L'**Assicurazione** R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

3) PRESTATORI DI LAVORO NON DIPENDENTI (C.D. LAVORATORI TEMPORANEI)

La garanzia R.C.O., di cui all'art. 1, che precede, si estende ai **Prestatori di Lavoro non Dipendenti**; tali **Prestatori di Lavoro** sono quindi equiparati ai **Dipendenti** dell'**Assicurato** e ciò nei limiti dei **Massimali** previsti per tale garanzia. Sono compresi sia i danni subiti da tali **Prestatori di Lavoro** che quelli provocati a terzi e/o **Dipendenti** dell'**Assicurato**, nello svolgimento delle relative mansioni per conto dell'**Assicurato**.

E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C.

La presente estensione è valida solo in quanto le **Retribuzioni** (vedasi definizione in **Polizza**) corrisposte dall'**Assicurato** per tali **Prestatori di Lavoro** vengano specificamente comunicate alla **Società** ai fini del calcolo del **Premio** insieme a quelle del personale alle regolari dipendenze dell'**Assicurato**.

Qualora il **Premio** della presente **Assicurazione** fosse calcolato senza utilizzare il parametro delle **Retribuzioni** (ad esempio il **Fatturato**) quanto previsto al precedente comma si intende privo di efficacia.

4) ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono nel luogo in cui si effettua l'evento **Assicurato**, ma con l'esclusione dei territori di USA e Canada e di quei territori nei quali la Società non può operare.

5) ESCLUSIONI AI FINI DELL'ASSICURAZIONE R.C.O.

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

- a) detenzione od impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) conseguenti, direttamente:
 - ✓ da silice, amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
 - ✓ dall'esposizione al "fumo passivo";
 - ✓ dalla generazione di campi elettrici e/o magnetici e/o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto (EMF);
 - ✓ da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'**Assicurato**, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti;
- d) direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e **Terrorismo**.
- e) derivanti da Malattie Professionali;

f) da fumo passivo.

Sezione III - Eventi e Spettacoli Rischi per i quali viene prestata l'Assicurazione

La garanzia vale durante tutto il periodo nel quale sono eseguiti i suddetti eventi, nonché nei giorni necessari ai lavori di allestimento, montaggio e smontaggio delle attrezzature ed installazioni necessarie.

DESCRIZIONE E DURATA DELL'EVENTO:

L'**Assicurazione** riguarda la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** per danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi in relazione all'organizzazione degli eventi sopra descritti.

La garanzia vale durante tutto il periodo nel quale sono eseguiti i suddetti eventi, nonché nei giorni necessari ai lavori di allestimento, montaggio e smontaggio delle attrezzature ed installazioni necessarie.

Qualora l'attività sopradescritta dovesse subire delle modificazioni, l'**Assicurato / Contraente** si impegna a comunicare appena possibile ogni variazione che intervenga a modificare ogni elemento del rischio e la Società si riserva il diritto di valutare il nuovo rischio e, qualora accettato, di formulare diverse condizioni economiche e normative ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Condizioni Particolari Chubb Events

Art. 1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'organizzazione dell'evento sopra descritto.

Ruolo dell'Assicurato per il quale la presente Assicurazione viene prestata:

L'**Assicurato** dichiara di operare, e pertanto l'**Assicurazione** viene prestata in base alla tipologia di rischi contraddistinta dalla lettera:

A. IN QUALITA' DI COMMITTENTE DELL'ORGANIZZAZIONE

Per la Responsabilità Civile che possa ricadere sull'**Assicurato** in qualità di **Committente** dell'organizzazione dell'evento e/o manifestazione descritta in Polizza.

L'**Assicurazione** vale solo per fatti dell'**Assicurato** medesimo nella qualità sopra descritta, fermo quanto previsto in Polizza.

Committente: in relazione al suddetto ruolo dichiarato dall'**Assicurato**, per "committente" si intende chi conferisce l'incarico dell'organizzazione e della realizzazione dell'evento, nella sua globalità, a soggetti di idonea capacità tecnica e professionale, che si assumono in completa autonomia l'obbligo di espletamento dell'incarico. Il committente non effettua l'affidamento a terzi dell'esecuzione delle opere e dei servizi necessari all'organizzazione e alla realizzazione dell'evento, trattandosi di attività che rientra nell'incarico affidato agli organizzatori.

Fermo quanto previsto in Polizza.

B. IN QUALITA' DI ORGANIZZATORE

Per la Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di impresa che esercita l'attività di organizzazione di eventi compresa la responsabilità che, in qualità di committente, possa ricadere sull'**Assicurato** in relazione ai lavori e/o servizi, inerenti all'attività organizzativa, affidati a persone fisiche e giuridiche incaricate dell'esecuzione.

L'**Assicurazione** vale per fatti:

- dell'**Assicurato** medesimo;
- di persone delle quali deve rispondere, inclusi i dipendenti, temporanei e non, apprendisti e stagisti dei quali l'**Assicurato** si avvale per la realizzazione dell'evento **Assicurato** in Polizza.

Fermo quanto previsto in Polizza.

C. IN QUALITA' DI ORGANIZZATORE ED INCARICATO DEI LAVORI

Per la Responsabilità Civile derivante all'**Assicurato**, nonché alle ditte specializzate e/o persone fisiche e/o giuridiche che vengono incaricate dall'**Assicurato** stesso dell'esecuzione di lavori e/o dei servizi inerenti alla realizzazione e allo svolgimento della manifestazione.

L'**Assicurazione** vale per fatti:

- dell'**Assicurato** medesimo;
- di persone delle quali deve rispondere, inclusi i dipendenti, temporanei e non, apprendisti e stagisti dei quali l'**Assicurato** si avvale per la realizzazione dell'evento **Assicurato** in Polizza;
- degli animali, delle installazioni, incluse quelle sportive, degli impianti, terreni, bacini, spazi e locali utilizzati e/o occupati dall'**Assicurato** per lo svolgimento dell'attività descritta in Polizza, nella misura in cui siano rispettate le norme ed i regolamenti di sicurezza ed igiene pubblica emanate dall'Autorità;
- dell'utilizzo di materiale azionato da forza motrice, compresi i mezzi di sollevamento, gli ascensori e i montacarichi;
- di attività pubblicitarie, di merchandising, di prodotti promozionali e materiale distribuito per conto dell'**Assicurato**, incluse le operazioni di carico e scarico, e l'abbandono di relativi oggetti o detriti connessi;
- del funzionamento di servizi medici, di opere sociali ed aree attrezzate per bambini, così come i servizi di mensa e/o gli spacci e la presenza di distributori automatici, restando inteso che, qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi, l'**Assicurazione** opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'**Assicurato** nella sua qualità di committente.

Sub-appalto e affidamento dei lavori

L'**Assicurazione** comprende i danni cagionati a terzi per fatto delle persone incaricate durante l'esecuzione dei lavori effettuati per conto dell'**Assicurato**.

Si precisa, tuttavia, che la presente **Assicurazione** non comprende la Responsabilità Civile personale degli incaricati dei lavori e che la Società conserva la facoltà d'esercitare il diritto di surrogazione nei loro confronti per quanto la presente **Assicurazione** sarà chiamata a garantire per loro conto.

Fermo quanto previsto in Polizza.

L'**Assicurazione** vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

L'**Assicurazione** R.C.T. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'**Assicurazione** vale per i danni che avvengono **nel luogo in cui si effettua l'evento Assicurato**, ma con il limite del territorio Europeo e di quei territori nei quali la Società non può operare (vedi art. 17 – Limitazione OFAC delle C.G.A.).

Art. 3. TERZI

Sono considerati Terzi tutte le persone fisiche e giuridiche ad eccezione:

- del Legale Rappresentante e dei Soci a responsabilità illimitata;
- degli addetti all'organizzazione, qualora sussista una loro diretta responsabilità nella produzione del danno;
- dei **Prestatori di Lavoro**, qualora subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

Qualora l'**Assicurazione** venga prestata in base alla tipologia di rischi contraddistinti dalla lettera "A" o "B", si intende operante anche la seguente limitazione:

- I **subappaltatori** e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'**Assicurato**, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'**Assicurazione**.

Art. 4. PRECISAZIONI

L'**Assicurazione** comprende:

4.1 Proprietà e conduzione

Il rischio della conduzione dei locali e dei relativi impianti fissi nei quali si svolge la manifestazione.

Nel caso la garanzia sia prestata per la tipologia di rischio di cui alla lettera C) l'**Assicurazione** comprende il rischio della proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività Assicurata, qualora gli stessi siano di proprietà dell'**Assicurato** stesso.

4.2 R.C. Installazione / Allestimento

I danni cagionati a Terzi accaduti durante i lavori necessari per allestire i locali nei quali si svolge la manifestazione compresa l'installazione di attrezzature, impianti elettrici, palchi, tribune mobili e quant'altro necessario per lo svolgimento delle manifestazioni, ferma l'esclusione di cui al successivo art. 15 – ESCLUSIONI, punto 5, per i Danni alle Cose in Consegna e Custodia.

L'**Assicurazione** vale anche per i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori sempreché gli stessi siano dovuti ad errori o difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere non fabbricate dall'**Assicurato**.

La presente estensione è operante per i danni avvenuti durante il periodo di validità dell'**Assicurazione** purché siano stati denunciati entro sei mesi dalla data di cessazione del contratto.

L'**Assicurazione** è prestata nel limite del massimale di Polizza, con il limite e con l'applicazione di una franchigia e/o scoperto a carico dell'**Assicurato**, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

Devono intendersi comunque esclusi i danni agli impianti e/o attrezzature e/o cose installati, riparati e/o mantenuti, e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione e/o riparazione degli stessi.

4.3 Danni alle cose in ambito lavori

Ad eventuale integrazione di quanto previsto dal su indicato art. 4.2 – R.C. Installazione / Allestimento, i danni cagionati ai beni e/o cose, presso terzi, sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori ed alle cose trovantisì nell'ambito dei lavori stessi, che per volume o peso non possono essere rimosse, ferma l'esclusione di cui al successivo art. 15 – ESCLUSIONI, punto 5, per i Danni alle Cose in Consegna e Custodia.

Sono comunque esclusi:

- a) i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione, e
- b) i danni considerati necessari per l'esecuzione dei lavori.

L'**Assicurazione** è prestata nel limite del massimale di Polizza, con il limite e con l'applicazione di una franchigia e/o scoperto a carico dell'**Assicurato**, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.4 Somministrazione di alimenti

I danni cagionati a Terzi a seguito di somministrazione di cibi e bevande verificatisi **entro tre mesi** dalla somministrazione stessa. Nel caso i cibi e le bevande siano prodotti dall'**Assicurato** la garanzia vale anche per vizio originario dei prodotti.

L'**Assicurazione** è prestata nel limite del massimale di Polizza, con il limite e con l'applicazione di una franchigia e/o scoperto a carico dell'**Assicurato**, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.5 Interruzione di attività di Terzi

I danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di Polizza.

L'**Assicurazione** è prestata nel limite del massimale di Polizza, con il limite e con l'applicazione di una franchigia e/o scoperto a carico dell'**Assicurato**, come indicato nella SCHEDA DI POLIZZA.

4.6 Danni a mezzi in sosta

I danni a mezzi di trasporto unicamente durante le operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi, i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

4.7 Committenza Auto

la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'**Assicurato** ed allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionati alle persone trasportate.

Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città Del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli Stati per i quali è stata rilasciata la Carta Verde.

Art. 5. EVENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Ai fini della validità della presente **Assicurazione**, qualora l'evento **Assicurato** sia eseguito nella pubblica via o in luoghi pubblici in genere, l'**Assicurato** si impegna ad ottenere dalle Autorità competenti le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'evento e dichiara quanto segue:

- ✓ che le strutture di accoglienza del pubblico rispondono alle norme di sicurezza stabilite dalle Autorità competenti e/o dalle Commissioni di Sicurezza;
- ✓ che si impegna a non far oltrepassare la capacità dell'infrastruttura di accoglienza utilizzata, prevista dal costruttore e/o dalla Commissione di Sicurezza;
- ✓ che esiste la presenza di un servizio di sicurezza relativo ai controlli delle entrate;

Art. 6. SICUREZZA, CONTROLLI E ASSISTENZA

Ai fini della validità della presente **Assicurazione**, qualora, per la natura dell'evento, sia previsto l'espletamento dei seguenti servizi:

- ✓ Servizio di sicurezza (SECURITY), che non sia svolto dalle Forze dell'Ordine;
- ✓ Gestione dei flussi del pubblico (CROWD MANAGEMENT) in entrata ed uscita;
- ✓ Assistenza al pubblico in genere (STEWADING);

l'**Assicurato** si impegna ad ottenere, dagli incaricati degli stessi, un Certificato di **Assicurazione** di Responsabilità Civile per tutta la durata di tali servizi svolti per conto dell'**Assicurato** nell'ambito dell'evento **Assicurato**.

Art. 7. REALIZZAZIONE DI EFFETTI SPECIALI E/O DI FUOCHI D'ARTIFICIO E SIMILI

Ai fini della validità della presente **Assicurazione**, qualora l'evento **Assicurato** prevede l'esecuzione di effetti speciali, di fuochi d'artificio o eventi assimilati, l'**Assicurato** si impegna ad ottenere dagli incaricati degli stessi di un Certificato di **Assicurazione** di Responsabilità Civile per un massimale non inferiore a **Euro 1.500.000** = per Sinistro, nonché a tenere a disposizione della Società le autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento dell'evento. Il massimale di tale altra **Assicurazione** rimarrà a carico dell'**Assicurato** anche nel caso di annullamento od inefficienza, totale o parziale, della stessa.

Art. 8. UTILIZZO DI GRADINATE, TENDONI ED ALTRE INFRASTRUTTURE

Ai fini della validità della presente **Assicurazione**, qualora l'evento **Assicurato** prevede l'utilizzo di gradinate, tende o tendoni, tribune ed altre infrastrutture mobili, l'**Assicurato** si obbliga ad ottenere, per il periodo dell'evento:

- ✓ un Certificato di **Assicurazione** di Responsabilità Civile dal noleggiatore e/o dall'installatore delle suddette infrastrutture;

- ✓ delle autorizzazioni amministrative per l'accesso del pubblico, necessarie allo svolgimento dell'evento, e rilasciate dalle Autorità locali competenti;
- ✓ di un "rapporto di idoneità" rilasciato da un ufficio tecnico competente.

Art. 9. RIPRESE FILMATE E/O FOTOGRAFICHE

Ai fini della validità della presente **Assicurazione**, qualora l'evento **Assicurato** preveda la realizzazione di programmi TV e/o riprese filmate e/o fotografiche, la copertura non è operante qualora le stesse siano tratte in **scenari pericolosi**; per scenari pericolosi si intendono i danni accaduti nell'ambito, o che siano il risultato diretto, delle seguenti fattispecie:

- ✓ scenari nei quali, prima di iniziare le riprese, si è ragionevolmente considerata esserci la possibilità di lesioni personali o danni a cose;
- ✓ aree considerate non sicure dalle Autorità (Polizia, Vigili del Fuoco, Assistenza Sanitaria, Forze Armate e le Autorità locali);
- ✓ paesi e territori nei quali recarsi, e/o viaggiare, sia sconsigliato o sia regolamentato, da parte delle Autorità in genere;
- ✓ scene nelle quali sia previsto l'utilizzo di stunts, stuntmen, animali, effetti speciali (non di Computer Grafica), incendi, fuochi artificiali, esplosivi, veicoli a motore, mezzi aero-spaziali e/o comunque "più leggeri dell'aria, natanti, nonché l'esecuzione di attività e/o lavori sotterranei e/o subacquee o ad altezze superiori ai 3 metri dal suolo.

Art. 10. EVENTI ALL'ESTERO

Resta inteso fra le parti che qualora l'**Assicurato** svolga la sua attività in una nazione estera nella quale sia previsto che l'**Assicurazione**, obbligatoria o meno, debba essere stipulata in conformità alla specifica legislazione locale, la presente **Assicurazione** non potrà in alcun modo sostituire le suddette Assicurazioni previste.

Art. 11. EVENTI ESCLUSI

Salvo accordo specifico fra le parti, si precisa che la presente **Assicurazione** non comprende:

Eventi e manifestazioni organizzati per conto di partiti politici o aventi carattere politico, sindacale o ad essi assimilabili, contrari all'ordine morale o a carattere violento. In relazione agli eventi a carattere sportivo (salvo deroga specifica della Società) sono esclusi tutte le manifestazioni ricadenti sotto la responsabilità ed il controllo del CONI e delle Federazioni Sportive, nonché quelli relativi a sport dell'aria, sport "pesanti" e/o violenti.

Art. 12. EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA

Qualora nel contratto con la Pubblica Amministrazione e/o lo Stato, per la concessione di luoghi e spazi di sua proprietà o disponibilità, sia previsto in capo all'**Assicurato** anche l'onere della copertura Assicurativa, e sempreché sia richiamata la Condizione Aggiuntiva "DANNI ALLE PROPRIETA' DI TERZI, DANNI AL PROPRIETARIO DEI LOCALI, DANNI DA INCENDIO", la presente **Assicurazione** s'intende estesa ai danni materiali, inclusi quelli risultanti da incendio, da esplosione, da acqua e di origine elettrica, causati ai beni della Pubblica Amministrazione e/o dello Stato, ferma l'esclusione del loro contenuto, situati nel luogo e/o nello spazio dove è previsto l'evento **Assicurato**.

Restano comunque esclusi, dalla presente **Assicurazione**, i danni ai monumenti in genere, al manto erboso, ai giardini e agli ornamenti floreali e alla vegetazione in genere, salvo specifica regolamentazione aggiuntiva prevista in Polizza.

Art. 13. ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO

Qualora il Contraente e/o gli Assicurati avessero in corso polizze di "Primo Rischio" stipulate con **Assicuratori** diversi da Compagnie del Gruppo Chubb, la cui esistenza sia stata regolarmente comunicata alla Società, la presente Polizza opererà come segue:

Differenza di Limiti (DIL Coverage)

Nel caso in cui un Sinistro risulti coperto sia dalle garanzie prestate con le polizze di primo rischio che dalla presente Polizza, ove l'ammontare di detto Sinistro sia superiore ai massimali prestatati dalla Polizza di primo rischio, la presente Polizza liquiderà la parte di Sinistro compresa nella differenza tra i massimali indicati al frontespizio della presente Polizza e quelli indicati nella Polizza di primo rischio.

Resta inoltre convenuto che, in caso di non operatività della garanzia di primo rischio da qualunque causa determinata nonché in caso di esaurimento totale o di riduzione a seguito di Sinistro dei massimali dalla stessa previsti, i massimali dell'**Assicurazione** di primo rischio, così come sopra riportati, costituiranno franchigia assoluta, rimanendo a totale carico dell'**Assicurato**.

Art. 14. PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Art. 15. ESCLUSIONI

L'**Assicurazione** non comprende i danni:

1. la cui origine sia il risultato di una deliberata violazione, da parte dell'**Assicurato**, di Leggi, Norme e/o Regolamenti ai quali avrebbe dovuto attenersi per la realizzazione dell'evento **Assicurato**; sono altresì esclusi i danni conseguenti ad eventi per i quali non sia stata ottenuta la prescritta autorizzazione dalle Autorità competenti;
2. derivanti da attività di vigilanza in ordine alla sicurezza delle persone e dei beni, qualora detta attività sia svolta in forma permanente o per le quali la Legge preveda modalità di svolgimento da parte di società o enti specificatamente autorizzate;
3. cagionati agli animali del circo;
4. connessi all'attività di vendita ed organizzazioni di viaggi e disciplinati ai sensi del D.L. n. 111 del 17/03/1995 relativa alle Agenzie di Viaggio ed ai Tour Operators;
5. alle COSE che l'**Assicurato** abbia in CONSEGNA O CUSTODIA a qualsiasi titolo o destinazione, ad eccezione:
 - a) degli automezzi di Terzi e dei Dipendenti parcheggiati in aree attrezzate a parcheggio di cui all'art. 4 – PRECISAZIONI, punto 4.6 che precede;
 - b) degli EDIFICI DI PROPRIETA' PUBBLICA, nei termini previsti all'art. 12 che precede;
 - c) dei DANNI ALLE PROPRIETÀ ED AI BENI DI TERZI, qualora sia richiamata la relativa Condizione Aggiuntiva n. 3;
6. da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'**Assicurazione**; si conferma l'esclusione dei danni derivanti da eventi motoristici, tipo mostre e sfilate, con partecipazione di veicoli a motore, inclusi go-karts e mini-moto.
7. derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili;
8. da furto, salvo quanto previsto dalla lettera h) delle Condizioni R.C., nonché, se richiamate, da quanto previsto nelle Condizioni Aggiuntive;
9. alle cose di proprietà dei dipendenti dell'**Assicurato**, come pure dei dipendenti degli appaltatori o subappaltatori;
10. cagionati dalle opere in costruzione e/o provvisorie, comprese le infrastrutture smontabili e/o temporanee quali tensostrutture, tendoni, tribune o simili, qualora non sia stato rispettato quanto previsto all'art. UTILIZZO DI GRADINATE, TENDONI ED ALTRE INFRASTRUTTURE della sezione "Rischi per i quali viene prestata l'**Assicurazione**", nonché i danni subiti dalle stesse opere e infrastrutture;
11. da detenzione o impiego di esplosivi, nonché cagionati da spettacoli pirotecnici, qualora non sia stato rispettato quanto previsto all'art. REALIZZAZIONE DI EFFETTI SPECIALI E/O DI FUOCHI D'ARTIFICIO E SIMILI della sezione "Rischi per i quali viene prestata l'**Assicurazione**";
12. alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate ed a quelle amovibili nell'ambito di esecuzione dei lavori;
13. derivanti, direttamente o indirettamente, da **Cyber Risk**, cioè conseguenti a:
 - ✓ Una Violazione dei Dati relativa ai Dati Personali di Terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di Dati societari appartenenti a Terzi;
 - ✓ Cyber Liability, cioè un Danno a cose, inclusi i Dati, e/o una Lesione Fisica, direttamente derivante da Malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi Sistema Informatico;
14. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
15. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
16. direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e **Terrorismo**;
17. conseguenti, direttamente o indirettamente, ad amianto e/o asbesto e relative fibre e/o polveri;
18. che i partecipanti a gare ed allenamenti si arrechino tra loro; sono inoltre escluse le conseguenze della Responsabilità Civile personale degli stessi e degli artisti che partecipano all'evento **Assicurato**;
19. le spese sostenute per la pulizia e la rimessa in opera dei locali occupati dall'**Assicurato**;
20. derivanti da responsabilità di tipo contrattuale e non derivanti dalla Legge;
21. ai veicoli e/o parti dei veicoli di proprietà dei clienti e degli ospiti posti nelle autorimesse o parcheggi di pertinenza del luogo ove si svolge l'evento. Sono inoltre esclusi la perdita, la distruzione o il danneggiamento alle apparecchiature e accessori ed agli oggetti custoditi all'interno dei suddetti veicoli.

Condizioni Aggiuntive

(valide se richiamate espressamente sul Frontespizio di Polizza)

1. EVENTI E SPETTACOLI MUSICALI

Ad integrazione di quanto previsto in Polizza, si prende atto fra le parti che, qualora l'evento **Assicurato** sia un evento o uno spettacolo musicale, l'**Assicurato** / **Contraente** dichiara che:

Le attività previste e connesse alla realizzazione dell'evento Assicurato sono le seguenti:

- organizzazione e promozione di musica dal vivo e ogni altra attività musicale;
- organizzazione, produzione, co-produzione e/o vendita di spettacoli;
- servizi correlati alla produzione dell'evento.

Egli, inoltre, potrà intervenire, nell'ambito delle attività sopra descritte, in qualità di:

- Produttore di spettacoli, intendendosi per tale: la concezione, la realizzazione, l'organizzazione e la produzione di spettacoli con, eventualmente, l'assistenza del promotore/organizzatore locale;
- Venditore di spettacoli, intendendosi per tale: la vendita, chiavi in mano, di spettacoli al concessionario di uno spazio, di un'area o di una sala, o al promotore/organizzatore locale;
- Co-Produttore di spettacoli o Assistente al Promotore/Organizzatore locale, intendendosi per tale: l'esecuzione, per conto dell'**Assicurato**, di una parte delle prestazioni di concezione, realizzazione, organizzazione, produzione dello spettacolo, inclusa, eventualmente, l'assistenza al promotore/organizzatore locale.

2. DEFINIZIONE ESTESA DI ASSICURATO:

A parziale deroga di quanto previsto nella sezione DEFINIZIONI di Polizza, si prende atto che la definizione di **Assicurato** si intende sostituita dalla seguente:

per Assicurato: i soggetti il cui interesse è protetto dall'**Assicurazione**, inclusi fra questi:

- il produttore o il "venditore" dell'evento **Assicurato**;
- i co-produttori e/o assistenti del promotore/organizzatore locale purché nell'ambito dell'attività descritta in Polizza;
- gli artisti, esclusi i "testimonial", i tecnici, i macchinisti coinvolti nella preparazione o nella presentazione dell'evento descritto in Polizza;
- tutte le persone che, prestando la loro opera su base volontaria, concorrono con l'organizzatore alla realizzazione dell'evento descritto in Polizza.

3. DANNI ALLE PROPRIETÀ ED AI BENI DI TERZI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 15 – ESCLUSIONI, punto 5 - Cose che l'**Assicurato** abbia in Consegna o Custodia, della presente Sezione III di Polizza, la presente **Assicurazione** comprende la Responsabilità Civile dell'**Assicurato** per i danni indicati ai punti [inserire i punti relativi alle clausole attivate] di seguito descritti, ed arrecati alle **Proprietà e Beni di Terzi** che l'**Assicurato** abbia in consegna e/o custodia nei limiti di risarcimento qui previsti.

3.1. Danni al proprietario dei locali

Danni materiali diretti ai fabbricati, ai locali ed alle pre-esistenze di terzi, consegnati temporaneamente per l'organizzazione dell'evento, nei quali si svolgono le manifestazioni. Sono inoltre compresi i danni ai beni mobili ed immobili situati nelle vicinanze del luogo, comunque in un raggio di 50 metri, nel quale si svolge l'evento.

Per **pre-esistenze** si intendono i beni immobili e gli impianti fissi preesistenti sui quali, nei quali o intorno ai quali, l'**Assicurato** organizza l'evento.

In caso di danno arrecato a beni di valore storico, l'**Assicurazione** non sarà valida per tutto l'ammontare del perduto valore storico, bensì il risarcimento riguarderà unicamente le spese ragionevolmente sostenute per recuperare e/o ripristinare il bene stesso nelle condizioni esistenti prima del danno, se possibile ed approvato dall'autorità competente, viceversa quelle per consolidare il "nuovo status" del bene.

3.1.1. Danni da Incendio

L'**Assicurazione** di cui al precedente punto 3.1 si intende estesa ai danni derivanti da incendio, da esplosione, o causati da origine elettrica o per l'azione dell'acqua, compresi i beni ivi contenuti;

3.2. Danni a beni consegnati di Terzi

Danni alle cose di terzi, che l'**Assicurato** abbia ricevuto in consegna e/o custodia e/o prestito, come previsto dell'art. 1786 del C.C., e non rientranti al paragrafo precedente. Sono comunque esclusi i danni ai beni strumentali non utilizzati per l'evento **Assicurato** (es. attrezzature del cantiere) e alle cose costituenti oggetto diretto dei lavori, i veicoli parcheggiati ed il servizio di Guardaroba e/o Deposito.

Per **beni consegnati** si intende qualsiasi bene mobile consegnato all'**Assicurato** per la realizzazione e/o l'organizzazione dell'evento **Assicurato**.

3.3. Atti di Vandalismo

Ad integrazione di quanto previsto ai precedenti articoli 3.1 e 3.1.1 la copertura è estesa ai danni conseguenti ad Atti di Vandalismo, laddove con tale termine si intenda qualsiasi azione compiuta volontariamente ed intenzionalmente da Terzi, senza la ricerca di un profitto, ma avente il solo scopo e/o risultato di distruggere, danneggiare o deteriorare un bene.

3.4. Ricorso Terzi

Danni a cose di Terzi derivanti da incendio, da esplosione, o causati da origine elettrica o per l'azione dell'acqua, cagionati da cose dell'**Assicurato** o a lui consegnate nel luogo in cui è organizzato l'evento. La presente estensione è valida per una durata non superiore a 10 giorni dalla cessazione dell'evento **Assicurato** e comunque non oltre lo smontaggio e/o disallestimento dell'area dell'evento stesso.

Limiti di risarcimento

3.1. **Euro ,00** per ogni Sinistro e per periodo Assicurativo per danni materiali diretti ai fabbricati, ai locali ed alle pre-esistenze di terzi con il limite di:

3.1.1. **Euro ,00** per danni da Incendio, esplosione ed acqua;

3.2. **Euro ,00** per danni ai beni consegnati di Terzi;

3.3. **Euro ,00** per danni conseguenti ad Atti di Vandalismo;

3.4. **Euro ,00** per Ricorso Terzi.

N.B.: Nei casi in cui il limite riportato ai precedenti punti sia pari a Euro 00, o non indicato, si precisa tra le parti che la relativa garanzia non sarà operante.

Franchigie e/o scoperti

La presente estensione, a deroga di quanto previsto in Polizza, si intende prestata con l'applicazione di uno **scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000,00 per Sinistro**; tuttavia:

- Nell'ambito della garanzia 3.1. tale minimo deve intendersi elevato a **Euro 10.000,00 per Sinistro** per danni a beni di valore storico;
- Nell'ambito della garanzia 3.1.1. tale minimo deve intendersi elevato a **Euro 2.500,00 per Sinistro**;
- Nell'ambito della garanzia 3.3. tale minimo deve intendersi elevato a **Euro 1.500,00 per Sinistro**.

Esclusioni specifiche

In aggiunta alle Esclusioni previste in Polizza, qualora non ulteriormente derogate, sono esclusi, e quindi non saranno ammessi al risarcimento, i danni causati:

- ai seguenti beni: gioielli, pietre e metalli preziosi, perle, statue, quadri, collezioni ed opere d'arte in genere, pellicce, costumi d'epoca, fregi e decorazioni;
- ad apparecchiature elettroniche di valore superiore ad Euro 150.000,00;
- ai beni mobili consegnati, ma non compresi nel contratto di messa a disposizione degli stessi;
- ai beni consegnati al Guardaroba;
- da furto e le relative conseguenze;
- durante il trasporto;
- al manto erboso, ai giardini e agli ornamenti floreali ed alla vegetazione in genere;
- per l'esecuzione dei lavori connessi all'evento, cioè i danni alle parti direttamente oggetto di lavorazione e i danni considerati necessari per l'esecuzione dei lavori;

- da atti di vandalismo agli impianti termici, idraulici e sanitari fissi nonché alle infrastrutture sportive fisse e i posti a sedere fissi;
- ai veicoli e/o parti di veicoli di proprietà dei partecipanti e/o spettatori posti nelle autorimesse o parcheggi di pertinenza del luogo ove si svolge l'evento.

4. SERVIZIO DI GUARDAROBA E/O DEPOSITO

A parziale deroga di quanto previsto dalle norme di Polizza, sempreché esista servizio di guardaroba custodito, o servizi ad esso assimilati, la garanzia comprende, entro il limite indicato nella SCHEDA DI POLIZZA, i danni sofferti, in seguito a furto, danneggiamento, distruzione o errore di restituzione di cose e/o abbigliamento depositati nel guardaroba ove si svolge l'evento, per la responsabilità a lui derivante ai sensi dell'art. 1784 C.C. ferma l'esclusione per i danni a cose non consegnate.

La presente estensione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, titoli di credito, assegni, altri valori, inclusi veicoli e natanti in genere e cose in essi contenuti.

A tale riguardo l'**Assicurato** dichiara che:

- il guardaroba e/o gli altri locali adibiti a tali servizi, sono costantemente controllati da un preposto dell'**Assicurato**;
- gli oggetti e/o l'abbigliamento sono restituiti alla clientela soltanto dietro presentazione della contromarca consegnata all'atto del deposito.

Ai fini della presente **Assicurazione** è considerato un unico evento furto, e quindi considerato unico Sinistro, l'insieme dei pregiudizi causati da furto ed accaduti nel corso del medesimo periodo di 24h (ventiquattro ore).

La presente estensione si intende prestata:

- nell'ambito del massimale previsto in Polizza con il limite di Euro 25.000,00 per ogni Sinistro e per periodo Assicurativo, e
- con l'applicazione di una **franchigia di Euro 500,00** per ogni Sinistro.

5. RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEGLI ARTISTI/PERFORMERS

A parziale deroga di quanto previsto dalle norme di Polizza, la presente **Assicurazione** copre la Responsabilità Civile personale degli artisti e del personale facente parte del cast dei performers (esclusi fra questi testimonials e stars), per danni involontariamente cagionati a Terzi nello svolgimento delle relative performance, incluse le prove.

Ciò nei limiti dei massimali previsti in Polizza per Sinistro; il quale resta ad ogni effetto unico, anche nei casi di corresponsabilità degli artisti con l'**Assicurato** o fra di loro.

6. DANNI PATRIMONIALI (FINANCIAL LOSS)

La presente **Assicurazione** si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'**Assicurato** derivante da richieste di risarcimento per Danni Patrimoniali cagionati a terzi ed originatisi da un Errore e/o un Omissione dell'**Assicurato** nella realizzazione di _____.

Per Danni patrimoniali s'intendono i pregiudizi economici che non siano conseguenza di danni a persone o a cose, e che siano risarcibili ai sensi di legge.

Esclusioni aggiuntive

In aggiunta alle Esclusioni di cui alle Norme di Polizza, la presente **Assicurazione** non comprende i danni:

- (1) conseguenti a, relativi a, o dovuti a:
 - avverse condizioni meteorologiche, azioni terroristiche internazionali, tragedie/eventi nazionali o azioni adottate dalle Autorità atte a preservare la sicurezza e l'integrità dei partecipanti alle Cerimonie;
 - agitazioni e disordini conseguenti a scioperi, qualsiasi atto di frode o disonestà da parte dell'**Assicurato** e/o violazione di norme e leggi dell'Anti-trust;
 - violazione di Brevetti, Marchi, altri diritti della Proprietà Industriale e Commerciale, e del Diritto d'Autore; conseguenti a consigli dati,
 - accordi per la fornitura di consulenza, archiviazione, processo e/o servizi relativi a dati informatici, ICT (Information and Communication Technology) ed Internet;
- (2) alle cose di proprietà dell'**Assicurato** o che lo stesso, e/o i propri dipendenti, abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- (3) gli importi che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché quelli conseguenti dall'inosservanza dei termini di consegna convenuti e/o risultanti da qualità,

garanzie, prestazioni promesse e/o mancata rispondenza dell'opera realizzata, e quelli derivanti dalla cancellazione dell'evento **Assicurato**;

- (4) da responsabilità contrattuale e/o volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non direttamente derivantigli dalla legge;
- (5) alla mancata presenza/apparizione alle Cerimonie di artisti, celebrità o altri attori, qualora tale assenza sia stata causata da eventi fuori del controllo dell'**Assicurato**;
- (6) ad attività connesse alle operazioni finanziarie, agli affari di credito o d'**Assicurazione**, Casse Pensioni, previdenza per il personale, beni immobiliari, il leasing o contratti analoghi, il pagamento e l'incasso di denaro, la tenuta di Casse, la distrazione e la sottrazione di somme di denaro, nonché alla distruzione o perdita di denaro, titoli o oggetti di valore;
- (7) all'attività di membri della direzione di imprese di terzi o di amministratore di imprese di terzi e per danni imputabili alla Responsabilità Civile nelle funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione o di Sindaco (Directors' and Officers' Liability).

Limite di risarcimento

La presente estensione di garanzia viene prestata nell'ambito del massimale previsto in Polizza, fermo il limite di risarcimento per evento e per tutto il periodo Assicurativo di Euro = (_____);

Scoperto e Franchigia

Per questa estensione di garanzia, fermo il limite massimo di risarcimento di cui al precedente punto il pagamento di ogni Sinistro verrà effettuato previa detrazione del 10% dell'importo liquidabile con il minimo di Euro = (_____).

7. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società accetta di rinunciare alla rivalsa nei confronti dello Stato e della Pubblica Amministrazione, così come nei confronti del proprietario, o conduttore, dei locali, o dei luoghi, e del suo personale che abbia partecipato all'organizzazione o alla realizzazione dell'evento **Assicurato**.

La presente estensione sarà anche valida ogni qualvolta l'**Assicuratore** dei suddetti abbia menzionato la medesima disposizione nel contratto di locazione.

8. PERSONALE DELLE FORZE PUBBLICHE

La presente **Assicurazione** è estesa alla Responsabilità Civile dello Stato, delle Regioni e di altre forze municipali per i danni cagionati a terzi da funzionari, agenti o militari messi a disposizione dell'**Assicurato**/Organizzatore e dal materiale dell'amministrazione pubblica messo a disposizione per tale scopo. Restano comunque esclusi, dalla presente **Assicurazione**, i danni cagionati dai veicoli a motore.

Limitatamente alla suddetta circostanza, e a beneficio dello Stato e della pubblica amministrazione, la presente **Assicurazione** si intende estesa alle lesioni personali subite in occasione di servizio durante l'evento, da funzionari, agenti o militari messi a disposizione dell'**Assicurato**/Organizzatore; sono anche compresi i danni, causati da un evento accidentale, alle cose di proprietà del suddetto personale.

9. PERDITA DI DOCUMENTI

A parziale deroga di quanto previsto dalle Norme di Polizza, la presente **Assicurazione** si intende estesa ai pregiudizi economici cagionati a seguito della perdita, del furto, del danneggiamento e della distruzione di documenti consegnati all'**Assicurato** nell'ambito delle attività previste in Polizza.

L'**Assicurazione** vale per i soli danni immateriali corrispondenti alle spese strettamente necessarie alla ricostituzione dei documenti consegnati all'**Assicurato** e perduti, distrutti o rubati durante il periodo in cui erano sotto la sua custodia, ed è subordinata all'esistenza di una copia, anche in formato elettronico, degli stessi: in caso di mancanza, la garanzia non sarà considerata valida.

10. DANNI ALLE OPERE D'ARTE

A parziale deroga di quanto previsto all'art. [CAMPO DA INSERIRE] - **Danni a beni consegnati di Terzi**, delle Condizioni Aggiuntive di Polizza, l'**Assicurazione** comprende i danni subiti per sottrazione, distruzioni o deterioramento di quadri, collezioni ed opere portate e/o presenti nel luogo dell'evento ed avvenuti durante lo svolgimento dello stesso. La presente **Assicurazione** viene garantita nel limite del massimale previsto dalla garanzia di cui al punto [CAMPO DA INSERIRE] – Danni al proprietario dei locali, con il massimo di Euro [CAMPO DA INSERIRE] per Sinistro ed evento e l'applicazione di uno scoperto del **10% con il minimo di Euro 2.500 = per Sinistro**.

11. FURTO DI BENI CONSEGNATI ED OGGETTO DELL'EVENTO (DA RIPORTARE SOLO SE CONCORDATO)

Si precisa che, qualora sia resa operante la garanzia indicata all'art. [CAMPO DA INSERIRE] - **Danni a beni consegnati di Terzi**, delle Condizioni Aggiuntive di Polizza, l'**Assicurazione** comprende anche i danni da furto dei seguenti beni consegnati e presenti nei locali ed avvenuti durante il periodo dell'Evento **Assicurato**:

- [CAMPO DA INSERIRE]

La garanzia viene prestata nell'ambito del massimale previsto in Polizza per i **Danni a beni consegnati di Terzi** per periodo Assicurativo o con il limite di Euro [CAMPO DA INSERIRE] per Sinistro ed evento e con l'applicazione di una franchigia di Euro [CAMPO DA INSERIRE] per Sinistro.

12. ASSICURAZIONE DI SECONDO RISCHIO (DA RIPORTARE SOLO SE CONCORDATO)

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 13 - **Assicurazione** di Secondo rischio delle Condizioni Particolari - Sezione R.C.T. si prende atto che per lo stesso rischio l'**Assicurato** ha in corso la seguente Polizza:

- [CAMPO DA INSERIRE], in essere con i seguenti massimali:
- R.C.T.: Euro [CAMPO DA INSERIRE] per Sinistro/persona/cose;
- R.C.O.: Euro [CAMPO DA INSERIRE] per Sinistro, con il limite di Euro [CAMPO DA INSERIRE] per infortunato.

Si precisa che, a parziale deroga di quanto previsto al suddetto articolo, la garanzia R.C.T. della presente Polizza opererà come segue:

 Differenza sui limiti di risarcimento (DIL clause)

Nel caso in cui un Sinistro risulti coperto sia dalle garanzie prestate dalla Polizza di Primo Rischio che dalla presente Polizza, ove l'ammontare di detto Sinistro sia superiore ai massimali prestati dalla Polizza di Primo Rischio, la presente Polizza liquiderà la parte di Sinistro in eccedenza alla Polizza di Primo Rischio nel limite dei massimali indicati nella presente Polizza.

 Drop Down

Qualora le polizze di Primo Rischio prevedessero massimali con limiti annui e tali massimali venissero ridotti in parte ovvero esauriti per effetto di liquidazione di Sinistri, le garanzie prestate dalla presente Polizza opereranno in eccesso ai massimali ridotti delle polizze di Primo Rischio ovvero (nel caso di totale esaurimento degli stessi massimali) a Primo Rischio, fino a concorrenza degli importi risultanti dalla differenza tra i massimali indicati nel frontespizio della presente Polizza e quelli applicabili dalle polizze di Primo Rischio.

 Differenza sulle condizioni normative (DIC clause)

Qualora la copertura della presente Polizza risulti più estesa di quella di Primo Rischio e nel caso in cui un Sinistro non risulti coperto dalle garanzie prestate dalla stessa ma solo dalla presente Polizza, la presente Polizza liquiderà il Sinistro come se la suddetta Polizza non fosse esistente, nel limite dei massimali e dei sottolimiti della presente Polizza nonché in base ai termini ed alle condizioni qui previsti.

13. PERSONALE NON DIPENDENTE – ESTENSIONE GARANZIA R.C.O. (DA RIPORTARE SOLO SE CONCORDATO)

Premesso che l'**Assicurato** ha dichiarato che, nell'ambito dell'organizzazione dell'Evento **Assicurato**:

1. sarà utilizzato personale (circa n. [CAMPO DA INSERIRE]), volontario o meno, con contratto di collaborazione o senza, per questo specifico evento;
2. il suddetto personale sarà sotto la diretta disponibilità dell'**Assicurato**, che ne coordinerà anche l'attività;

ad integrazione di quanto previsto in Polizza si precisa che:

- Definizione di Prestatori di Lavoro: si intende incluso anche il suddetto personale temporaneo;
- Le garanzie previste nella sezione R.C.O. si intendono estese, nei termini previsti in Polizza, anche al suddetto personale temporaneo.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso le Condizioni di **Assicurazione**, il Documento Informativo per il Contraente, e il Modulo di proposta, ove previsto.

Qualora si siano concordate Condizioni Particolari di **Assicurazione** aggiuntive rispetto a quanto espressamente richiamato nella documentazione precontrattuale precedentemente consegnata, il Contraente dà e prende atto che le stesse sono state concordate e negoziate tra le Parti e che vanno ad integrare ed eventualmente a derogare quanto disciplinato nella predetta documentazione precontrattuale.

Il Contraente/Assicurato

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Cod. Civ., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle **Condizioni Generali di Assicurazione**:

- Art. 1 - (DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO);
- Art. 2 - (ALTRE ASSICURAZIONI);
- Art. 4 - (Obblighi inerenti alla regolazione del premio: sospensione dell'**Assicurazione**);
- Art. 5 - (MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE);
- Art. 6 - (FACOLTÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO);
- Art. 9 - (FORMA DELLE COMUNICAZIONE DELL'ASSICURATO ALLA COMPAGNIA);
- Art. 10 - (DURATA DELL'ASSICURAZIONE);
- Art. 11 - (FORO COMPETENTE).

L'ASSICURATO

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Norme da seguire in caso di Sinistro

Norme generali (per tutti i Sinistri)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno;
- fornire denuncia dettagliata all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE inviando le richieste di risarcimento e la documentazione sui danni;
- collaborare alla ricerca delle cause del Sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

Norme particolari (per i Sinistri indicati)

1. Per i Sinistri R.C. verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire:

- copia denuncia inoltrata all'INAIL;
- copia verbale di ispezione eventualmente rilasciato dalla A.S.L., I.S.P.E.S.L. o altra autorità intervenuta;
- ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati.
- certificato medico iniziale e – quando disponibile – certificato di guarigione.